

28 Aprile 2009

Giornata Internazionale contro gli infortuni



**LAVORO INSICURO
VINCANO I DIRITTI.**

LEGGI BENE PER NON FARTI MALE

Le regole essenziali per lavorare in sicurezza
e conoscere meglio i tuoi diritti



PATRONATO
INCA CGIL

Premessa

Questo vademecum è dedicato a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori affinché possano trovare un valido aiuto per orientarsi nelle leggi che spesso sono di difficile lettura. Conoscere i propri diritti e avere un quadro di certezze per prevenire gli incidenti, anche mortali, e riconoscere le malattie professionali, sono le premesse per far crescere una nuova cultura della sicurezza, attraverso la quale è possibile ridurre i rischi nei luoghi di lavoro.

Come ogni anno, l'INCA, approfittando della giornata internazionale contro gli infortuni, vuole ribadire il proprio impegno, a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, fornendo loro una guida, di facile consultazione, da utilizzare per capire come comportarsi nei confronti degli Enti e dei datori di lavoro, in ogni momento.

Lavorare in sicurezza è un imperativo categorico senza il quale è difficile poter fermare la piaga delle numerose vittime del lavoro. E' un diritto del lavoratore ed è un dovere del Patronato contribuire affinché si affermi nella nostra società e in ogni luogo.

Raffaele Minelli
Presidente INCA CGIL

LEGGI BENE PER NON FARTI MALE

Consigli pratici

E' un tuo diritto sapere:


- se hai a che fare con sostanze nocive, la **mascherina** e i **guanti** possono aiutarti ad evitare il contatto: **averli è fondamentale**;
- se devi salire su una impalcatura, il **casco** e la **cintura di sicurezza** sono gli strumenti per ridurre i danni di una eventuale caduta; possono salvarti la vita e non ti costa niente indossarli.

E' un tuo diritto chiedere inoltre chi sono:

- il **responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp)** dell'azienda: nelle piccole imprese può essere lo stesso datore di lavoro;
- il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**;
- il **medico competente**;
- i **lavoratori incaricati alla prevenzione** antincendio, al primo soccorso e alla gestione dell'emergenza.

Perchè rivolgersi all'INCA CGIL

Presso il Patronato potrai:

- **accertarti** che l'infortunio o la malattia professionale siano stati denunciati all'INAIL;
 - **controllare** che il datore di lavoro abbia descritto correttamente la dinamica dell'infortunio o abbia riferito sulle sostanze nocive con le quali sei venuto in contatto, responsabili della malattia;
 - **verificare** che il datore di lavoro abbia denunciato tutti gli elementi retributivi utili per il corretto calcolo delle prestazioni INAIL;
 - **appurare** che l'INAIL ti abbia riconosciuto le prestazioni in modo corretto;
 - **avere** l'assistenza necessaria per presentare le domande finalizzate al riconoscimento del danno e le prestazioni sanitarie dovute;
 - **ricorrere** in sede amministrativa e legale, contro le decisioni dell'INAIL, qualora fossero sbagliate.
- 

L'informazione

E' anche un tuo diritto conoscere i doveri del tuo datore di lavoro.

La legge stabilisce che è obbligo del datore di lavoro fornirti le informazioni sul ciclo produttivo fin dall'assunzione e tutte le volte che intervengono modifiche.

I cartelli che segnalano i pericoli non bastano!


- **Se hai bisogno** di capire meglio le istruzioni; se hai dei dubbi o non ti è chiara una certa procedura non devi far altro che chiedere: è un tuo diritto, ricordalo!
- **Se sei straniero** e hai difficoltà di comprensione dell'Italiano, puoi chiedere che ti vengano tradotte nella tua lingua tutte le informazioni per lavorare in sicurezza.
- **Puoi evitare imprevisti** chiedendo ogni volta che si esegue la manutenzione o la sostituzione di un macchinario, se l'intervento da fare comporta delle modifiche rispetto al modo di lavorare che già conosci.
- **Una domanda in più** ti consente di capire se ci sono pericoli connessi alle sostanze o alle apparecchiature che usi e di intervenire con gli opportuni accorgimenti.

La formazione

È obbligo dell'imprenditore, durante l'orario di lavoro, garantirvi una formazione adeguata, sostenendone i costi, per prevenire gli incidenti e lavorare in sicurezza:

- già all'atto dell'assunzione e prima di cominciare il lavoro;
- in occasione del cambiamento di mansioni;
- quando intervengono modifiche tecnologiche nel processo produttivo e sulle attrezzature (macchine, apparecchi, utensili, impianto, sostanze, materiali pericolosi).

Un'adeguata formazione significa, ad esempio, che un muratore deve imparare a sollevare i carichi nel modo giusto, un meccanico deve sapere che non può lavarsi le mani con sostanze infiammanti.



Le malattie professionali

Anche quando il lavoro ti fa ammalare INCA CGIL ti aiuta a rivendicare i tuoi diritti e quelli dei tuoi familiari.

Al Patronato potrai:

- **accertarti** che la malattia sia connessa alla tua attività di lavoro;
- **avere** l'assistenza medico legale gratuita, senza ricorrere agli studi medici privati;
- **avviare** la domanda per ottenere l'indennizzo o il risarcimento;
- **impedire** che il tuo datore di lavoro faccia di tutto per nascondere la malattia professionale;
- **ricorrere** in sede amministrativa e legale, contro le decisioni dell'Inail, qualora fossero insufficienti o sbagliate;
- **seguire** l'evoluzione della malattia professionale e nel caso assisterti per chiedere una revisione per aggravamento delle tue condizioni di salute;
- **sostenere** la tua causa davanti al tribunale qualora la salute non ti consenta di continuare a svolgere la mansione per cui sei stato assunto.

Le novità

Il Testo Unico su salute e sicurezza (D.lgs. 81/2008) stabilisce che in ogni luogo di lavoro venga nominato almeno un rappresentante per la sicurezza (RLS) che è il punto di riferimento per i lavoratori!


Al **RLS** puoi rivolgerti per chiedere informazioni e chiarimenti sul funzionamento degli strumenti di protezione.

E' un tuo compagno di lavoro. Ti puoi fidare!

Il numero dei Rappresentanti alla sicurezza (**RLS**) varia a seconda delle dimensioni dell'azienda:

- **1 per le aziende fino a 200 dipendenti;**
- **3 per le aziende da 201 a 1000 dipendenti;**
- **6 oltre i 1000.**

Il **RLS** è scelto dai lavoratori. Nelle aziende dove c'è la Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) viene designato scegliendolo tra i suoi componenti. Altrimenti è eletto direttamente dai lavoratori.



Diritti del Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza

In ogni luogo di lavoro, il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza (RLS) ha diritto:

- a **ricevere** una formazione specifica a carico del datore di lavoro;
- ad **accedere** a tutti gli ambienti di lavoro, segnalando preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare;
- ad **essere consultato** tempestivamente e preventivamente dal datore di lavoro su tutti gli aspetti concernenti i rischi in azienda e le misure per evitarli;
- a **disporre** di documentazione e informazioni esaurienti, anche quelle provenienti dalle attività dei Servizi di vigilanza, quali Asl, Direzione del lavoro e Vigili del Fuoco;
- ad **avanzare** proposte per la prevenzione;
- a **ricorrere** alle autorità competenti (Asl, Direzioni del lavoro, Magistratura) qualora, nonostante le sue richieste, non vengano prese le giuste misure di prevenzione per garantire sicurezza durante il lavoro;
- ad **avere** un numero minimo di ore annue di permessi retribuiti, che varia a seconda della dimensione dell'azienda (12 ore fino a 5 dipendenti, 30 ore fino a 15 dipendenti, 40 ore sopra i 15 dipendenti) e, al pari dei rappresentanti sindacali, non può essere discriminato a causa dello svolgimento della propria attività.

Doveri del Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza

Con il RLS puoi verificare che il lavoro venga svolto in condizioni di sicurezza e con efficaci misure di protezione della salute, perché i suoi compiti sono:

- **informare** i lavoratori sul documento riguardante la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di prevenzione;
- **raccogliere** le loro osservazioni, discuterle e informarne l'azienda;
- **partecipare** attivamente alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- **formulare** osservazioni e proposte per attuare al meglio la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- **verificare** l'applicazione delle misure di prevenzione organizzando incontri periodici dei lavoratori;
- **richiedere** la partecipazione di tutti i lavoratori alla formazione perché sia garantita la sicurezza nel lavoro.



In caso di infortunio

***L'INCA è dalla tua parte quando ti fai male.
Ti aiuta a difendere i tuoi diritti.***

Cosa fare in caso di infortunio:

- **contatta** subito il delegato sindacale che può aiutarti ad avere dall'INCA l'assistenza e la tutela necessarie;
- **avverti** immediatamente il datore di lavoro;
- **coinvolgi** il Responsabile dei lavoratori alla sicurezza (RLS) che può intervenire subito e raccogliere le informazioni necessarie per ricostruire il contesto nel quale è avvenuto l'incidente;
- **devi** farti accompagnare al più vicino pronto soccorso se l'infortunio è grave. In caso di ricovero, l'ospedale ha l'obbligo di inviare una copia del certificato di prognosi all'INAIL. Un'altra consegnala al tuo datore di lavoro. Fai attenzione a conservarne una anche per te, affinché tu possa avere tutta la documentazione necessaria.

Chi é il Medico Competente

Il medico competente deve tutelare la salute dei lavoratori, che il D.Lgs 81/2008 declina, non più solo come assenza di malattia o infermità, bensì come “completo benessere psico-fisico, mentale e sociale”.

La sorveglianza sanitaria, che gli compete, va effettuata quando dalla valutazione dei rischi emergono situazioni di potenziale danno per le quali la normativa vigente prevede questo specifico obbligo.


La sorveglianza sanitaria si esercita con attività cliniche e strumentali, utili a definire lo stato di salute del lavoratore e ad evidenziare eventuali alterazioni che possono insorgere a causa del lavoro.



La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata:

- 1) **prima** che il lavoratore venga adibito alla mansione a rischio, per evidenziare eventuali controindicazioni al lavoro cui è destinato;
- 2) **periodicamente** (con frequenza definita dal medico stesso e riportata nei protocolli diagnostici) per verificare la permanenza della idoneità fisica;
- 3) **su richiesta del lavoratore**, nel caso in cui in conseguenza dell'esposizione al rischio lavorativo o per condizioni personali, possa derivarne per lo stesso un peggioramento dello stato di salute.

Oltre a tale attività, *al medico competente* sono attribuiti compiti collaborativi, informativi e formativi e, con il decreto legislativo 81, è coinvolto nel sistema di registrazione degli infortuni e delle malattie professionali in rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale.



Doveri del Medico competente

Al termine delle visite mediche il medico competente deve esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- 1) idoneità;
- 2) idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioni temporanee o permanenti (nel caso di temporanea deve essere indicato chiaramente il periodo);
- 3) inidoneità temporanea;
- 4) inidoneità permanente.


Il lavoratore, in caso di sopraggiunta inidoneità (parziale o totale, permanente o temporanea) alla mansione specifica, sia per malattia “comune” che per conseguenze di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, deve essere adibito “ove possibile” ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.



In caso di controversie

Contro il giudizio del *medico competente*, il lavoratore può presentare ricorso alla Commissione medica dell'Asl territorialmente competente, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di detto giudizio.

Con i medici del Patronato il lavoratore può affrontare tutte le problematiche conseguenti al giudizio di inidoneità espresso dal *medico competente*, a partire dalla predisposizione dell'eventuale ricorso, al cambio di mansione per non peggiorare il proprio stato di salute, all'evidenziazione dell'eventuale rapporto fra la patologia che ha determinato il giudizio ed il lavoro svolto (denuncia di malattia professionale all'Istituto Assicuratore o richiesta di riconoscimento di causa di servizio all'Amministrazione), fino a quelle dell'invalidità al lavoro nei casi più gravi.



Un aggiornamento costante

INCA, nella sua attività di tutela, assicura:

- percorsi di formazione per far emergere le patologie ed eventuali infortuni non denunciati;
- un'adeguata informazione rivolta ai lavoratori per garantire la massima esigibilità dei diritti all'indennizzo e al risarcimento del danno.



Prestazioni e indennizzi

Il datore di lavoro deve pagare:

- **per intero la giornata** in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale, se quest'ultima ha causato astensione dal lavoro;
- **il 60% della retribuzione**, più l'eventuale migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro (integrazione al 100% della retribuzione giornaliera) per i successivi 3 giorni.

L'INAIL deve pagare:

dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica (senza limite di tempo):

- **fino al 90° giorno** – un'indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni precedenti l'evento;
- **dal 91° giorno** – la stessa indennità aumentata al 75%.

A chi rivolgersi per essere curati

Le cure sanitarie sono fornite:

- dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, oppure dagli ambulatori dell'INAIL ove esistenti.
- dall'INAIL, qualora si abbia bisogno di apparecchi protesici, cioè di quegli strumenti e di quelle attrezzature necessari per il lavoratore infortunato, per agevolare la sua autonomia nella vita quotidiana e di relazione (es. carrozzella ortopedica). La formale richiesta deve essere inoltrata alla sede territoriale INAIL di appartenenza.



Attenzione

Se l'infortunio o la malattia professionale non sono stati denunciati subito dopo il verificarsi dell'evento, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni INAIL, ma deve attivarsi entro 3 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia per effettuare la denuncia.

Se la causa dell'infortunio o della malattia è dubbia, una convenzione tra l'INAIL e l'INPS garantisce che il primo Ente che riceve il certificato medico relativo




La rendita per inabilità permanente

Al termine del periodo di inabilità temporanea, l'INAIL invita il lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale a sottoporsi a visita medico-legale per accertare se dall'infortunio o dalla malattia sia derivata inabilità permanente ed eventualmente quantificarne il grado.

La legge stabilisce:

Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24.7.2000

- Se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100%, in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è proporzionale al grado di inabilità e rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento.
- Se il grado di inabilità riconosciuto è inferiore all'11%, il lavoratore non ha diritto alla rendita. In caso di successivo aggravamento, però, può richiedere alla sede INAIL di appartenenza la revisione del grado di inabilità.




Il danno biologico

Il danno biologico, inteso come “danno alla salute”, è stato introdotto nell’ambito dell’indennizzo Inail dall’art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000. Prima di questa data, l’Ente assicuratore ha indennizzato soltanto la perdita della capacità lavorativa.

La novità del danno biologico ha comportato, quindi, la ricostruzione del sistema indennitario Inail.

La nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 in poi.

Pertanto, in base all’art. 13, il danno permanente di origine professionale è indennizzato con una nuova prestazione economica.



Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate dopo il 24.7.2000, l'Inail corrisponde un **indennizzo in capitale** se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 6% e il 15%. Questo consiste in una prestazione economica erogata **in unica soluzione**, calcolata sulla base della specifica tabella (danno biologico) con parametri riferiti al sesso, all'età e alla percentuale di danno riconosciuta.

Se il grado di inabilità è compreso fra il 16% e il 100%, l'INAIL riconosce un **indennizzo in rendita**, che è costituito da due quote:

- la prima, calcolata sulla base della specifica tabella sul danno biologico.
- la seconda, relativa alle conseguenze patrimoniali della menomazione, calcolata sulla base della retribuzione e della tabella dei coefficienti.



TABELLA RIEPILOGATIVA INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO

Grado di menomazione (tab. menomazioni)	Indennizzo del danno biologico	Indennizzo delle conseguenze patrimoniali
Inferiore al 6%	In franchigia	-----
Uguale e superiore al 6% e fino al 15%	Indennizzo in capitale in base all tabella danno biologico a prescindere dal reddito	Si presume che non ci siano conseguenze in termini di danno patrimoniale
Uguale e superiore al 16%	Indennizzo in rendita in base all tabella danno biologico a prescindere dal reddito	Danno patrimoniale più tabella dei coefficienti

La revisione della rendita per inabilità permanente

Per i casi precedenti il 25.7.2000

Dopo la costituzione della rendita sarà possibile verificare un'eventuale modificazione del grado di inabilità.

La visita di revisione quindi avrà come esito la conferma, l'aumento o la diminuzione della rendita.



La revisione del grado di inabilità può essere disposta dall'INAIL (revisione attiva) o richiesta dall'interessato (revisione passiva):

In caso di infortunio, entro 10 anni dalla data di decorrenza della rendita, il lavoratore può richiedere o può essere invitato dall'Ente a sottoporsi a visita:

- ogni anno nei primi quattro anni;
- alla scadenza del settimo anno;
- alla scadenza del decimo anno.



In caso di malattia professionale, la revisione del grado di inabilità può avvenire entro 15 anni dalla data di decorrenza della rendita.

Anche in questo caso può essere richiesta dall'interessato o essere disposta dallo stesso Ente, secondo le seguenti modalità:

- **prima visita** dopo 6 mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, oppure, nei casi in cui non esiste inabilità temporanea, dopo 1 anno dalla data di manifestazione della malattia.

- **ultima visita** alla scadenza dei 15 anni dalla data di decorrenza della rendita.

Per le patologie, come la silicosi e la asbestosi, non sono previsti limiti di tempo.



La revisione della rendita per inabilità permanente


Per i casi successivi al 25.7.2000

Per i lavoratori infortunati o tecnopatici senza postumi o con postumi inferiori al 6%, in caso di aggravamento, possono ottenere la revisione della rendita per inabilità permanente:

- **entro 10 anni** (se conseguente ad infortunio) dalla data dell'incidente sul lavoro;
- **entro 15 anni** (se conseguente a malattia professionale) dalla data di denuncia della patologia.

In tutti questi casi il lavoratore ha diritto a richiedere:


- l'indennizzo in capitale per danno biologico, se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
- la liquidazione della rendita per danno biologico e danno patrimoniale se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiore al 16%.



Se trattasi di tumori, di silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie, la domanda di aggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita, e quindi non ai fini dell'indennizzo in capitale, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente richiesta.

I lavoratori infortunati o tecnopatici con postumi di grado compreso fra il 6% ed il 15%, in caso di aggravamento, possono avanzare le richieste di adeguamento della rendita:


- **entro 10 anni** (se conseguente ad infortunio) dalla data dell'incidente sul lavoro;
- **entro 15 anni** (se conseguente a malattia professionale) dalla data di denuncia della patologia.



Il lavoratore può anche chiedere l'adeguamento dell'indennizzo in capitale già concesso, se la menomazione si è aggravata, ma non ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita (pari o superiore al 16%).

In tali casi, l'accoglimento della domanda comporta l'impossibilità di effettuare altre richieste di adeguamento dell'indennizzo in capitale, in quanto questa revisione per aggravamento della menomazione può avvenire una sola volta.

Tuttavia, l'impossibilità di ottenere ulteriori adeguamenti dell'indennizzo in capitale, non preclude il diritto a richiedere nuove revisioni per l'aggravamento del grado di menomazione, esclusivamente per ottenere una rendita.



Rendita per morte


Nel caso in cui l'infornio o la malattia professionale causino la morte del lavoratore, i suoi familiari hanno diritto a una rendita pari alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento, così ripartita: il 50% al coniuge e il 20% a ciascun figlio minorenni o a carico fino a 26 anni se studente universitario.

Se i figli sono orfani di entrambi i genitori la rendita è del 40%.

Ai figli nati dalle coppie di fatto la sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2009 riconosce il 40% della retribuzione, in quanto al convivente superstite non viene dato alcun beneficio.

La rendita, in ogni caso, non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di riferimento.

In mancanza di coniuge e figli, il 20% ai genitori naturali e adottivi e il 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle, se conviventi o a carico del lavoratore, nei limiti di età stabiliti per i figli.



Come si ottiene la rendita ai superstiti

In caso di decesso a causa di infortunio o di malattia professionale provvede direttamente l'INAIL su denuncia del datore di lavoro.

Tuttavia, in assenza di tale denuncia, l'INAIL può provvedere comunque sulla base di una richiesta dei superstiti, che deve essere accompagnata dalla documentazione sanitaria necessaria da cui è possibile rilevare la causa della morte. Quando l'infortunio, per il quale è stata già riconosciuta una rendita, porta al decesso in un momento successivo all'incidente, l'INAIL può provvedere a trasferirla ai superstiti dietro la loro espressa domanda, corredata anch'essa dai certificati sanitari.

Attenzione

L'INAIL è comunque tenuto a comunicare ai superstiti la possibilità di presentare la richiesta di rendita. Gli eredi titolari potranno fare domanda entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'INAIL.

Gli uffici INCA regionali

Uffici regionali del Nord

VAL D'AOSTA

11100 AOSTA
Via Binel, 24
Tel. 0165/271661
Fax 0165/271699
valledaosta@inca.it

PIEMONTE

10152 TORINO
Via Pedrotti, 5
Tel. 011/2442499
Fax 011/2442421
piemonte@inca.it

LIGURIA

16152 GENOVA
Via S. Giovanni d'Acri, 6
Tel. 010/6028436
Fax 010/6028200
liguria@inca.it

LOMBARDIA

20099 SESTO S. GIOVANNI
Viale Marelli, 497
Tel. 02/26254333
Fax 02/2480944
lombardia@inca.it

VENETO

30174 MESTRE
Via Peschiera, 5
Tel. 041/5497811
Fax 041/5497917
veneto@inca.it

TRENTINO

38100 TRENTO
Via dei Muredei, 8
Tel. 0461/303911
Fax 0461/935176
trentino@inca.it

ALTO ADIGE

39100 BOLZANO
Viale Trieste, 70
Tel. 0471/926546
Fax 0471/926447
altoadige@inca.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

34170 GORIZIA
Via 3a Armata, 117/6
Tel. 0481/522518
Fax 0481/524093
friuliveneziagiulia@inca.it

Gli uffici INCA regionali

Uffici regionali del Centro

EMILIA ROMAGNA

40121 BOLOGNA
Via Marconi, 69
Tel. 051/294820
Fax 051/246642
emiliaromagna@inca.it

TOSCANA

50132 FIRENZE
Via P. Capponi, 7
Tel. 055/50361
Fax 055/5036245
toscana@inca.it

MARCHE

60131 ANCONA
Via 1° Maggio, 142/a
Tel. 071/2857626
Fax 071/2910002
marche@inca.it

UMBRIA

06128 PERUGIA
Via del Macello, 26-28
Tel. 075/506981
Fax 075/5069828
umbria@inca.it

LAZIO

00185 ROMA
Via Buonarroti, 12
Tel. 06/47823307-08
Fax 06/4824298
lazio@inca.it

ABRUZZO

65126 PESCARA
Via B. Croce, 108
Tel. 085/45431
Fax 085/4543325
abruzzo@inca.it



Gli uffici INCA regionali

Uffici regionali del Sud

MOLISE

86100 CAMPOBASSO
Via T. Mosca, 11
Tel. 0874/492523 Fax
0874/492522
molise@inca.it

CAMPANIA

80142 NAPOLI
Via Torino, 16
Tel. 081/3456326
Fax 081/5538782
campania@inca.it

PUGLIA

70123 BARI
Via V. Calace, 4
Tel. 080/5736111
Fax 080/5791240
puglia@inca.it

BASILICATA

85100 POTENZA
Via Bertazzoni, 100
Tel. 0971/301111
Fax 0971/35110
basilicata@inca.it

CALABRIA

88100 CATANZARO
Via Massara, 22
Tel. 0961/778418
Fax 0961/778419
calabria@inca.it

SICILIA

90145 PALERMO
Via E. Bernabei, 22
Tel. 091/6825864
Fax 091/6819127
sicilia@inca.it

SARDEGNA

09122 CAGLIARI
Viale Monastir, 35
Tel. 070/287656
Fax 070/275120
sardegna@inca.it

Note

Ogni giorno
tuteliamo i tuoi **diritti**.



Passato, presente, futuro.
Sempre al tuo fianco.



PATRONATO
INCA CGIL

Patronato INCA CGIL

Via G. Paisiello, 43 - 00198 ROMA

Tel. 06/855631 Fax 06/85352749

www.inca.it